



Comitato Regionale Puglia
Via Madonna della Rena 5
70132 Bari

Tel. +39 0808642475
info@puglia.it

www.fip.it/puglia

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA
COMUNICATO UFFICIALE N. 451 del 05 marzo 2026
Decisione n. 7 de 05 marzo 2026
C.S.A. n. 7

Oggetto: reclamo ai sensi del 96 del 27/02/2026 proposto dalla Asd **EUROBASKET CLUB FOGGIA (cod. FIP 035540)**, in persona del legale rappresentate Sig. Vito Maurizio Melillo, avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo Fip Puglia C.U. n. 413 del 21/02/2026 del G.S. Regionale n. 186 di

- Dell'Aquila Marco violazione degli artt. 33,1/1c e recidiva;
- Lobasso Francesco Mario violazione degli artt. 33,1/1c e 33,1/1b;
- Vigilante Cristian violazione degli artt. 33,1/1c e 33,1/1b e recidiva.

* * * * *

All'udienza del 05 marzo 2026 si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Sezione Territoriale Puglia, composta dall'avv. Sonia Santangelo (Presidente), dall'avv. Alessandro Orofino (Vice Presidente) e dall'avv. Concettina Giacobelli (Consigliere); è altresì comparso il dott. Luca Vigilante, all'uopo delegato dal Legale Rappresentate della Asd EUROBASKET CLUB FOGGIA, il quale *“si riporta al reclamo ed alla memoria integrativa, in particolar modo evidenziando l'assenza di comportamenti minacciosi o intimidatori attribuiti agli Atleti sanzionati, quindi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti”*.

Istruttoria

Accertata la procedibilità del reclamo, in assenza di richieste istruttorie da parte della Società reclamante, la Corte ritiene di decidere il reclamo sulla base delle di-



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



chiarazioni rese in presenza dal delegato della Società reclamante, nonché dal rapporto arbitrale.

A questo punto la Corte dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

Motivi

Il Reclamo è parzialmente fondato.

In particolare è evidente la condotta tenuta dall'Atleta **Dell'Aquila Marco** il quale, come da rapporto arbitrale, cercava il contatto con il secondo Arbitro e veniva trattenuto da un compagno di squadra. Tale atteggiamento è stato correttamente qualificato dal Giudice di Primo Grado quale minaccioso e intimidatorio. Indifferente risulta il comportamento tenuto dal giocatore dopo l'espulsione. Orbene la stessa Società reclamante fa riferimento unicamente alla condotta dell'Atleta dopo l'espulsione, fondando la propria richiesta di riduzione della sanzione sul presupposto che dopo l'espulsione il giocatore “si recava senza indugio verso gli spogliatoi e successivamente fuori dalla struttura di gioco, in ossequio al provvedimento arbitrale, senza ulteriori condotte fisiche o atteggiamenti intimidatori”, così riconoscendo la condotta sanzionata. Non viene fornita alcuna giustificazione sul comportamento precedente l'espulsione ed effettivamente sanzionato dal Giudice Sportivo. E' evidente quindi che la Società non ha impugnato il provvedimento sanzionatorio emesso a carico del Dell'Aquila Marco, nei confronti del quale non possono essere applicate le circostanze attenuanti.

Per quanto concerne il giocatore **Lobasso Francesco Mario**, questa Corte ritiene di dover considerare il clima concitato esistente al termine della gara riferito dalla Società reclamante e confermato nel Rapporto arbitrale e pure sanzionato dal Giudice di Primo grado, il quale ha comminato alla Società ospitante ammenda per offese collettive frequenti del pubblico nei confronti della squadra ospite. Alla luce di quanto considerato, questa Corte ritiene qualificabile il suddetto comportamento come circostanza attenuante, riducendo, in tal modo, di una giornata la sanzione comminata dal Giudice di Primo grado.

Per quanto concerne il giocatore **Vigilante Cristian**, questa Corte ritiene applicabile la medesima circostanza attenuante riconosciuta a Lobasso, riducendo, in tal modo, di una giornata la sanzione comminata dal Giudice di Primo grado.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, ut sopra costituita e per i motivi su esposti, così dispone:

1- Accoglie parzialmente il reclamo;

2- Nel merito:

- conferma la squalifica di Dell'Aquila Marco per 3 (tre) gare emessa dal Giudice Sportivo Fip Puglia C.U. n. 413 del 21/02/2026 del G.S. Regionale n. 186, per violazione dell'art. 33,1/1c e recidiva.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



- Riduce da 3 (tre) a 2 (due) gare la sanzione inflitta a Lobasso Francesco Mario dal Giudice Sportivo Fip Puglia C.U. n. 413 del 21/02/2026 del G.S. Regionale n. 186, per violazione degli artt. 33,1/1c e 33,1/1b.
- Riduce da 4 (quattro) a 3 (tre) gare la sanzione inflitta a Vigilante Cristian dal Giudice Sportivo Fip Puglia C.U. n. 413 del 21/02/2026 del G.S. Regionale n. 186, per violazione degli artt. 33,1/1c recidiva e 33,1/1b recidiva.

3- Dispone l'incameramento della metà della tassa reclamo posta a carico della Asd EUROBASKET CLUB FOGGIA (cod. FIP 035540), come da autorizzazione del Legale Rappresentante.

Bari, 05 marzo 2026.

avv. Sonia Santangelo, Presidente

avv. Alessandro Orofino, Vice Presidente

avv. Concettina Giacomelli, Consigliere



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

